

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1555

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore CALDEROLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 2002

—————

Istituzione della Corte di appello di Novara

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La regione Piemonte è caratterizzata dalla presenza di una sola Corte di appello, quella di Torino, che è competente, tra l'altro, per la Valle d'Aosta.

Il carico di lavoro annuo, la quantità e la qualità del medesimo consigliano l'istituzione di una nuova Corte d'appello in Novara. La città, seconda per numero di abitanti in Piemonte, è ubicata in modo da servire sia i tribunali di Vercelli e Biella che quello di Alessandria, nonché quello di Verbania, assai distanti da Torino.

Certamente la diffusione della criminalità e gli incalzanti problemi della giustizia penale e civile evidenziano l'esigenza improrogabile del Piemonte orientale di avere una Corte d'appello autonoma.

In particolare, se andiamo a guardare le circoscrizioni giudiziarie delle diverse Corti di appello balza all'occhio la sproporzione

che riguarda alcune realtà, come quella del Piemonte e della Valle d'Aosta.

Una popolazione di oltre 4.000.000 di abitanti, la presenza di ben diciassette tribunali, una conformazione del territorio caratterizzata da grandi distanze e notevoli tempi di percorrenza dalla periferia a Torino, richiedono una divisione almeno in due parti dell'attuale circoscrizione giudiziaria.

Lo stesso Consiglio regionale del Piemonte, con ordine del giorno approvato all'unanimità nella seduta del 27 febbraio 2001, ha invitato il Presidente della Giunta ed il Presidente del Consiglio regionale ad attivarsi in tutte le sedi affinché venga istituita una seconda Corte d'appello per il Piemonte.

I motivi indicati paiono sufficienti per la formulazione della presente proposta, come delineata nel seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituita la Corte d'appello di Novara, avente giurisdizione sul territorio compreso nel circondario dei tribunali di Novara, Vercelli, Biella, Verbania ed Alessandria.

2. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni alle tabelle A e B annesse all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

Art. 2.

1. Il Ministro della giustizia è autorizzato a determinare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'organico del personale necessario al funzionamento della Corte d'appello di cui all'articolo 1, rivedendo le piante organiche di altri uffici, nell'ambito delle attuali dotazioni dei ruoli del Ministero della giustizia.

Art. 3.

1. Il Ministro della giustizia è autorizzato a stabilire, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la data di inizio del funzionamento della Corte d'appello di cui all'articolo 1.

Art. 4.

1. Alla data di inizio del funzionamento della Corte d'appello di Novara, gli affari pendenti davanti alla Corte d'appello di Torino ed appartenenti, ai sensi della presente legge, alla competenza della Corte d'appello

di Novara sono devoluti d'ufficio alla cognizione di tale Corte.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle cause civili rimesse al collegio ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile, ai procedimenti penali per i quali sia stato emesso il decreto che dispone il giudizio e agli affari di volontaria giurisdizione in corso alla data di cui all'articolo 3.